



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

UOA POLIZIA LOCALE PM - Traffico e Polizia Amministrativa

N. 141 DEL 15/03/2021

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA VALIDITA' DELL'O D. N. 351 DEL 06/07/2011 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI SPAZZATURA STRADALE CON L'AUSILIO DI SPAZZATRICI.

IL COMANDANTE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 20 dell'11/06/2019 con il quale alla sottoscritta è stata confermata la nomina a Comandante della Polizia Municipale (Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale e Protezione Civile);

RICHIAMATA l'O.D. n. 351 del 06/07/2011 e s.m.i. con la quale venivano stabiliti i divieti di sosta nelle vie della città per eseguire il servizio di spazzatura con l'ausilio di autospazzatrici;

VISTO il D.L. 13 marzo 2021, n. 30 e in particolare l'art.1, comma 2, ai sensi del quale “ **Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'art. 2 del D.L. n. 19 del 2020 per la zona rossa**, di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera c), del D.L. n. 33 del 2020, si applica anche nella Regione Marche individuata con ordinanza del Ministro della Salute ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del D.L. n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile del 12 marzo u.s.,

DATO ATTO che:

- l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello nazionale;
- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, tale da implicare il divieto di spostamento dalle proprie abitazioni a chiunque, salvo coloro interessati da ben precise e documentate esigenze ed adottando tutte le precauzioni di natura igienico sanitarie prescritte;
- **l'Amministrazione comunale ritiene utile, quale misura aggiuntiva, di sospendere la validità della suddetta Ordinanza n. 351 del 06/07/2011 e s.m.i., fino alla data del 6 aprile p.v., e comunque fino alla scadenza dettata da eventuali proroghe con conseguente sospensione dell'attività di accertamento delle violazioni per il mancato rispetto della suddetta ordinanza dirigenziale;**

VISTO gli artt. 6, 7 e 21 del D. Lgs. 30/04/1992 n.285 approvativo "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.16/12/1992 n. 495;

VISTI gli artt.107 e 109 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che la sottoscritta è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;

ORDINA

per i motivi sopra esposti, **di istituire dalla data odierna fino al 6 aprile p.v.** e comunque fino alla scadenza dettata da eventuali proroghe:

- 1) la sospensione temporanea della validità dell'O.D. n. 351 del 06/07/2011 e s.m.i., con conseguente sospensione dell'attività di accertamento delle violazioni per il mancato rispetto della succitata ordinanza dirigenziale;

RAVVISA

Resta comunque garantito, per motivi di igiene pubblica, il servizio di pulizia delle strade nel rispetto dei turni già stabiliti e, di conseguenza, **si invitano i cittadini alla massima collaborazione per lo spostamento dei propri mezzi nelle giornate interessate.**

DEMANDA

Al personale appartenente alla Polizia Municipale e agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

AVVISA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Marche, in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

In relazione all'art. 37, comma 3° del D.L.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Copia del presente atto è trasmessa a:

Albo Pretorio on line
Segreteria del Sindaco
Società Ascoli Servizi Comunali
Servizio Ufficio Stampa per comunicato

**Il Dirigente
CELANI PATRIZIA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)